



Gruppo di Azione Locale

“In Teverina”

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - Operazione - 19.2.1 6.2.1

“Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

1. ARTICOLO 1 Definizioni
2. ARTICOLO 2 Obiettivi e finalità dell'operazione
3. ARTICOLO 3 Ambito territoriale d'intervento
4. ARTICOLO 4 Soggetti beneficiari
5. ARTICOLO 5 Tipologie di progetto
6. ARTICOLO 6 Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni
7. ARTICOLO 7 Agevolazioni previste e spese ammissibili
8. ARTICOLO 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
9. ARTICOLO 9 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
10. ARTICOLO 10 Criteri di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie
11. ARTICOLO 11 Dotazione finanziaria del bando
12. ARTICOLO 12 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
13. ARTICOLO 13 Provvedimenti di concessione
14. ARTICOLO 14 Modifiche e variazioni del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)
15. ARTICOLO 15 Modalità di erogazione del premio
16. ARTICOLO 16 Cause di forza maggiore
17. ARTICOLO 17 Recesso o Rinuncia dagli impegni
18. ARTICOLO 18 Ricorsi
19. ARTICOLO 19 Sanzioni amministrative e penali
20. ARTICOLO 20 Obblighi in materia di informazione e pubblicità ARTICOLO 21 Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale del Gal In Teverina (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G 01732 del 13/02/2018, pubblicata sul BURL n. 18 del 01/03/2018) la **Misura 19**. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", **Sottomisura 19.2** "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", **Tipologia di Intervento/Operazione 19.2.1 6.2.1** - "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali"

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché quelle richiamate all'articolo 3 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii, per quanto di pertinenza.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

L'agricoltura, per quanto sviluppata, non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di piena occupazione del territorio, soprattutto in considerazione dell'alto tasso di disoccupazione giovanile e della sua scarsa capacità di creare nuove imprese a causa dell'elevato investimento richiesto.

L'esigenza strategica del territorio è quella di diversificare l'economia locale, sviluppando i settori maggiormente in grado di produrre sinergie, come il turismo sostenibile e la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per questo, si prevede di attivare una specifica operazione finalizzata a favorire l'avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di impiego.

In particolare, l'operazione va ad incidere sul fabbisogno, emerso durante la consultazione con il partenariato,

FB 4 - Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività agricole e non agricole.

Pertanto, l'operazione è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

- 6A - FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHÉ DELL'OCCUPAZIONE

Si riporta di seguito la tabella relativa alla presente operazione, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie.

CODICE OPERAZIONE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
19.2.1.6.2.1	Stimolare nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle attività agricole e non agricole.	6A

ARTICOLO 3

Ambito territoriale d'intervento

L'operazione si applica sul territorio dei Comuni compresi nel Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 del Gruppo di Azione Locale In Teverina ed in particolare:

1. Bagnoregio (VT);
2. Bolsena (VT);
3. Bomarzo (VT);
4. Capodimonte (VT);
5. Castiglione in Teverina (VT);
6. Celleno (VT);
7. Civitella D'Agliano (VT);
8. Graffignano (VT);
9. Lubriano (VT);
10. Marta (VT);
11. Montefiascone (VT).

Per ulteriori specificazioni di fa riferimento a quanto previsto dai successivi artt. 4 e 6 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- le microimprese o piccole imprese non agricole ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, già costituite ed attive da almeno i cinque (5) anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, che intendono avviare nuove attività (con l'attribuzione di un nuovo codice ATECO), mai esercitate prima della presentazione della domanda di sostegno. La nuova attività deve essere avviata nel territorio del GAL.

La "piccola impresa", come definita dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014, è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la "microimpresa" anch'essa definita dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Per la verifica dei suddetti requisiti, in ottemperanza all'articolo 4 comma 2 dello stesso Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014, si prendono a riferimento i due esercizi consecutivi precedenti all'esercizio corrente.

In ogni caso l'impresa beneficiaria dovrà avviare, dopo la presentazione della domanda di sostegno, una nuova attività extra-agricola mai svolta in precedenza, aggiungendo il corrispondente codice ATECO all'attività già esercitata, nel rispetto di quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 e/o dalla normativa vigente in materia.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Tutti i soggetti beneficiari devono avviare nuove attività extra-agricole con sede operativa e/o unità locale all'interno del territorio dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando pubblico e produrre, al momento della presentazione della domanda di sostegno, un Piano di Sviluppo Aziendale sulla base del modello allegato (**ALLEGATO 1**).

ARTICOLO 5

Tipologie di progetto

L'operazione prevede la concessione di un sostegno, da erogarsi come forma di aiuto forfettario a fondo perduto (supporto in forma di premio), a favore dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando pubblico e che provvedono alla corretta realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), che preveda l'avvio di una nuova attività extra-agricola (attivazione nuovo codice ATECO).

Il sostegno può essere concesso esclusivamente nel caso in cui le nuove attività non prevedano l'ottenimento di un prodotto agricolo incluso nell'allegato I del Trattato UE.

Sono ammissibili, nell'ambito delle nuove attività avviate dal beneficiario, le seguenti tipologie di intervento:

Intervento A)

Servizi di base per la popolazione locale: servizi socio-assistenziali di cui alla Legge regionale Lazio 41/2003 e alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 13051 ss.mm.ii;

Intervento B)

Locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti agricoli e agroalimentari tipici (non compresi nell'Allegato I del Tratto sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE e non di provenienza aziendale);

Intervento C)

Attività di turismo sostenibile: strutture ricettive extralberghiere di cui alla Legge regionale Lazio 13/2007 e al Regolamento regionale Lazio 7 agosto 2015 n. 8 ss.mm.ii;

Intervento D)

Attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design e creatività;

Intervento E)

Sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle famiglie rurali.

Sono escluse dall'accesso al sostegno:

- le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale

- produzione, commercio o attività;
- la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo, questa esclusione non si applica qualora l'intervento proposto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
 - il gioco d'azzardo e la pornografia;
 - attività di ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche finalizzate ad ottenere attività che rientrano negli ambiti esclusi di cui ai precedenti punti oppure destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche di dati o scaricare illegalmente dati elettronici;
 - con riferimento al settore della scienza della vita: attività di ricerca, sviluppo o applicazione di tecniche relative a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
 - attività di ricerca che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'Allegato A, parte 1 della Direttiva 2001/18/CE, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.

La classificazione delle "Tipologie di intervento" da A) a E), come sopra specificate, dovrà essere utilizzata e presa a riferimento nella predisposizione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), specificando nello stesso a quale "Tipologia di intervento" è riconducibile la nuova attività extra-agricola ed indicando, allo stesso tempo per ciascuna tipologia, le voci di costo relative agli investimenti programmati.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Possedere un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato e validato;
2. Essere residente in uno dei Comuni di cui all'Art. 3 del presente bando pubblico. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società, il requisito va ricondotto al rappresentante legale o alla persona fisica in possesso dei pieni poteri decisionali. Nel caso di organi collegiali, il requisito va ricondotto alla totalità delle persone fisiche che lo compongono;
3. La sede operativa dell'attività extra-agricola che si intende avviare con il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere localizzata all'interno del territorio dei Comuni di cui all'Art. 3 del presente bando pubblico. Detta condizione dovrà risultare da adeguato titolo di disponibilità della richiamata sede operativa e dalla visura camerale;
4. L'operatore economico richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere costituito, in possesso di una partita IVA e iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con un codice ATECO diverso da 01;
5. L'operatore economico richiedente deve essere titolare di un'impresa che dovrà risultare essere rispondente alla definizione di microimpresa o piccola impresa ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014, avere la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'art. 3 del presente Bando ed essere costituita e risultare attiva da almeno 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando pubblico;
6. Presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) come da schema allegato al presente bando pubblico (**ALLEGATO 1**), comprensivo di un conto economico previsionale triennale dal

quale emerga un risultato economico positivo, nel quale dovranno essere riportate e descritte le attività e gli investimenti che il soggetto beneficiario intende realizzare.

7. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve prevedere, pena la non ammissibilità della domanda, costi complessivi per almeno 25.000,00 euro, di cui investimenti materiali pari ad almeno 10.000,00 euro. Per la quantificazione delle spese relative agli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) si applicano, per quanto di pertinenza, le procedure definite per la verifica della congruità delle spese stabilite per le misure a investimento del PSR Lazio 2014/2020.
8. La nuova attività extra-agricola (nuovo codice ATECO) deve risultare diversa da quelle esercitate nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando pubblico.
9. Nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) devono essere riportate e descritte, le attività e gli investimenti materiali e immateriali che l'imprenditore intende realizzare, senza che sia necessario verificarne l'ammissibilità con il quadro normativo di riferimento dello sviluppo rurale e, pertanto, possono essere inseriti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) anche investimenti non finanziati con le misure del PSR Lazio 2014/2020 e del Piano di Sviluppo Locale del Gal In Teverina. Nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) possono essere inserite esclusivamente le attività e gli interventi, materiali e immateriali, avviati o realizzati dopo la presentazione della domanda di sostegno. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve essere redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed inoltre deve essere controfirmato dal richiedente.
10. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve descrivere almeno:
 - la situazione economica di partenza;
 - le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività extra-agricola;
 - il quadro economico degli interventi con indicazione delle "Tipologie di intervento" come classificate da A) a E) nel precedente articolo 5 specificando, per ciascuna tipologia, le voci di costo relative agli interventi programmati, la loro esatta ubicazione;
 - i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività extra-agricola, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
 - una descrizione degli elementi utili sulla base dei quali sono state attribuite in fase di autovalutazione le priorità ed i relativi punteggi di cui ai successivi criteri di selezione, ivi inclusa la descrizione del carattere innovativo degli investimenti programmati, nonché gli eventuali impatti e ricadute positive sul clima e l'ambiente.
11. Non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
12. Essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono avviare le nuove attività extra-agricole per un periodo pari ad almeno **5 (cinque) anni dalla data di prestazione** della domanda di sostegno e realizzare gli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione degli investimenti programmati da parte dell'affittuario o di altri possessori.

13. Essere in possesso, a conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla domanda di sostegno, di un punteggio superiore al “punteggio minimo” come stabilito nel successivo articolo 10 “Criteri di selezione” del presente bando pubblico, che dovrà essere almeno pari a (50) punti sommando almeno n. 2 criteri;
14. Non sono ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio;
15. Il sostegno non può essere concesso per le nuove attività extra agricole che hanno quale output, ovvero quale prodotto finale di un processo produttivo, un prodotto agricolo incluso nell'allegato 1 al TFUE;
16. Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione più domande di sostegno. Pertanto, non sono ammessi agli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2.1 del PSR 2014-2020 del Lazio o sulle omologhe operazioni attivate sulla Sottomisura 19.2.1. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi dell'art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario dovrà rispettare i seguenti impegni ed obblighi:

- avviare il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) come approvato in sede di ammissibilità della domanda di sostegno, entro **3 (tre) mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
- procedere alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato in sede di ammissibilità, che dovrà ultimarsi entro e non oltre il termine di **12 (dodici) mesi a** decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Entro lo stesso termine, il beneficiario deve aver completato tutti i principali adempimenti necessari all'avvio ed all'esercizio della nuova attività extra-agricola;
- mantenere il fascicolo aziendale per un periodo pari ad almeno **5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
- mantenere la disponibilità degli immobili ove sono state avviate le nuove attività extra-agricole per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
- esercitare l'attività extra-agricola prevista nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) per almeno 24 (ventiquattro) mesi successivi all'erogazione del saldo finale (seconda rata).

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi sono stabiliti nel provvedimento di concessione e nelle disposizioni relative alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari, ai sensi della DGR n. 133 del 28/03/2017.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'*autovalutazione* del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo Articolo 10 “Criteri di selezione” in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l’assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi.

Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all’assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue, pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

Resta inteso che l’autovalutazione dei progetti non riveste nessun valore prescrittivo e che il punteggio finale è attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione.

ARTICOLO 7

Agevolazioni previste e spese ammissibili

Il sostegno sarà corrisposto in forma di premio forfettario a fondo perduto per un importo pari a 25.000,00 euro.

Il premio sarà erogato obbligatoriamente in due rate:

- 70% del premio la prima rata, corrisposto all’avvio del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA);
- 30% del premio la seconda rata, corrisposto a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

La prima rata del premio (70%) è corrisposta successivamente alla notifica del provvedimento di concessione del premio ed è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo avvio del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Il pagamento della seconda e ultima rata del premio (30%) è subordinato alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, da completarsi entro il termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto.

L’aiuto è concesso in regime “de minimis” e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in cui risultino aiuti già concessi a qualunque titolo in tale regime, l’aiuto relativo alla presente Operazione sarà concesso solo per l’importo residuo ai limiti di massimale complessivo stabilito per tale regime di aiuto “de minimis” e fermo restando gli impegni ed obblighi stabiliti per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale presentato

ARTICOLO 8

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 30/04/2021**.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) utilizzando il modello ALLEGATO 1 al presente bando. Una volta compilato, il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) dovrà essere salvato in formato PDF, firmato con apposita firma digitale anche da tecnico abilitato ed allegato alla domanda di sostegno.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Come già specificato al paragrafo "Autovalutazione dei progetti" del precedente articolo 6 del presente bando pubblico, non è consentita in alcun modo l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione del progetto

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL, svolte le necessarie verifiche istruttorie.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte del GAL, specifiche disposizioni per la definizione di "liste perfezionamento".

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 9

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del titolare o rappresentate legale;
2. Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) redatto secondo lo schema allegato (ALLEGATO I) al presente bando pubblico, predisposto e sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e controfirmato dal richiedente;
3. Il titolo a disporre del bene immobile ove sarà avviata la nuova attività extra-agricola;
4. Produzione della "Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI" utilizzando il Modello allegato al presente bando (ALLEGATO II), che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell'impresa;
5. Produzione della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime "De Minimis" Regolamento (UE) n. 1407/2013, da redigere utilizzando il modello facsimile allegato al presente bando pubblico (ALLEGATO III), nel quale si dichiara, tra l'altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime "*de minimis*" per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
6. Documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione delle priorità relative ai punteggi previsti nell'ambito dei criteri di selezione. Dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai criteri di selezione. Si evidenzia altresì che prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi;
7. Ove ricorra il caso, dichiarazione nell'ambito della domanda di sostegno di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
8. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
 - a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché a adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello di domanda e nel fascicolo di misura/azione;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per l'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando pubblico;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si

realizzerà il programma di sviluppo aziendale specificando, il titolo di possesso, per la durata residua di 5 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto oppure nel caso di investimenti strutturali fissi su immobili di almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto;

- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto del Piano di Sviluppo Aziendale per una durata residua, a decorrere dall'erogazione del saldo finale, per almeno **5 anni**;
- b) bilanci degli ultimi tre anni, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi degli allegati obbligatori per legge. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda, o di data prossima alla stessa.
9. Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto per le forme giuridiche diverse dalle società di persone e per le cooperative;
10. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per l'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando pubblico, se non già dichiarato secondo quanto previsto dai precedenti Punti 7 e 10;
11. Documentazione comprovante la congruità e ragionevolezza dei costi.

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

ARTICOLO 10

Criteria di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Criteria di selezione

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio:

Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo

TIPOLOGIA DI PRIORITÀ	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITÀ
Priorità relative a requisiti soggettivi	Priorità generazionale.	19.2.6.2.1 (A1)	Beneficiario con età compresa tra 18 e 29 anni.	20	20	30

		19.2.6.2.1 (A2)	Beneficiario con età compresa tra 30 e 39 anni.	17		
		19.2.6.2.1 (A3)	Beneficiario con età compresa tra 40 e 50 anni.	14		
	Priorità di genere.	19.2.6.2.1 (B)	Beneficiario donna.	10	10	
Dimensione di impresa	Numero di dipendenti a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda di sostegno	19.2.6.2.1 (C1)	Da 1 a 2 dipendenti	5	20	20
		19.2.6.2.1 (C2)	da 3 a 5 dipendenti	10		
		19.2.6.2.1 (C3)	Oltre 5 dipendenti	20		
Priorità relative alla qualificazione	Soggetti con qualifiche professionali adeguate all'attività da avviare.	19.2.6.2.1 (D1)	Possesso del diploma di maturità.	10	25	25
		19.2.6.2.1 (D2)	Possesso di laurea (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento magistrale).	25		
Favorire la differenziazione di attività mature	Numero di anni d'iscrizione al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di sostegno	19.2.6.2.1 (E1)	Iscritta al Registro delle imprese da 8 a 10 anni	10	25	25
		19.2.6.2.1 (E2)	Iscritta al registro delle imprese da più di 10 anni fino a 20	15		
		19.2.6.2.1 (E3)	Iscritta al registro delle Imprese da più di 20 anni	25		
Punteggio massimo ottenibile						100
Punteggio minimo (*) = 50 da ottenere con almeno 2 criteri						
Casi di ex aequo. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore età del titolare o del rappresentante legale del soggetto proponente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui ci fossero più rappresentanti legali si terrà conto della media delle loro età.						

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.

[19.2.6.2.1 (A)] - Priorità generazionale. Il punteggio è attribuito nel caso in cui il beneficiario abbia un'età compresa tra 18 e 50 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui ci fossero più soci si terrà conto per l'attribuzione del punteggio della media delle loro età.

[19.2.6.2.1 (B)] - Priorità di genere. La priorità è attribuita nel caso in cui il beneficiario sia una donna. Nel caso di società di persone o cooperativa $\geq 50\%$ dei soci devono essere donne. In caso di società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da donne.

[19.2.6.2.1 (C)] – Numero di dipendenti a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per la verifica del requisito farà fede il numero di lavoratori a tempo indeterminato risultati dal DM 10 presentato nel secondo mese antecedente la data di prestazione della domanda di sostegno dal soggetto beneficiario.

[19.2.6.2.1 (D)] – Qualifiche professionali adeguate. Il punteggio è attribuito in base al titolo di studio autocertificato in sede di domanda di sostegno. Nel caso di società di persone o cooperativa almeno $> 50\%$ dei soci devono possedere il requisito necessario ad ottenere il punteggio. In caso di società di capitali, la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da persone fisiche che posseggono il requisito necessario ad ottenere il punteggio.

[19.2.6.2.1 (E)] – Numero di anni d'iscrizione al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per la verifica del requisito farà fede il numero di anni decorsi per intero a partire dalla prima iscrizione al Registro delle Imprese del beneficiario, fino al momento della presentazione della domanda di sostegno, così come risulta dalla visura camerale.

Modalità di formazione della graduatoria

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con decisione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “*ammissibili e finanziate*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico.

Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”.

Per le domande “*non ammissibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili sono stanziati complessivamente 150.000,00 euro di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in

conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste dalla Operazione, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese, laddove pertinente per la valutazione dei Piani di Sviluppo Aziendale;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente Operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese, laddove pertinente per la valutazione dei Piani di Sviluppo Aziendale, si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni orizzontali definite dall'Autorità di Gestione del Programma in tema di ammissibilità delle spese.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L. 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul diniego delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a definire l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti "*ammissibili e ammessi a finanziamento*", ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli "*ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse*" e dei progetti "*non ammissibili*".

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con decisione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito www.galinteverina.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'Albo Pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* dell'aiuto dovranno riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedurali;
- premio ammesso all'aiuto;
- modalità di erogazione dell'aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la presentazione delle domande di pagamento per la prima e la seconda rata del premio;
- impegni e obblighi, ivi inclusi gli eventuali obblighi relativi al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, con indicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per le eventuali inadempienze;
- modalità e documenti da presentare per la dimostrazione dell'avvio del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e per la dimostrazione del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, nonché per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissibilità delle domande di pagamento;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) dovrà essere avviato e completato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza e la revoca del premio concesso;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 20 del presente bando pubblico;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto avvio del piano aziendale e completamento del piano stesso.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

La mancata restituzione del Provvedimento regolarmente sottoscritto e nei termini indicati equivale a rinuncia con conseguente decadenza dal sostegno.

ARTICOLO 14

Modifiche e variazioni del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)

Possono essere concesse, dopo l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, modifiche e variazioni al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato a seguito delle valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, solo a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'Operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono consentite, fatto salvo quanto disposto nel capoverso precedente, solo ed esclusivamente modificazioni al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) che, pur comportando una variazione in diminuzione del punteggio attribuito in fase di selezione, mantengono il progetto in una posizione utile al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità del GAL.

La domanda di modifica e variazione al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) va trasmessa tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variazione.

Le modifiche e le variazioni al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) devono essere autorizzate dal GAL, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento. Rimane fermo che, in caso di

mancata approvazione delle modifiche e variazioni richieste, il beneficiario è tenuto alla piena realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

ARTICOLO 15

Modalità di erogazione del premio

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo del premio.

Per l'erogazione del premio, il beneficiario deve presentare apposita domanda di pagamento utilizzando obbligatoriamente l'apposito applicativo informatico operante sulla piattaforma SIAN.

Alla domanda di pagamento va allegata copia, in formato digitale, del documento d'identità valido del beneficiario.

Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.

Il beneficiario, per richiedere la prima rata, deve presentare:

- comunicazione al GAL di avvio del Piano di Sviluppo Aziendale, allegando:
 - o in caso di Piani di Sviluppo Aziendale che prevedano solo acquisti di beni/ servizi, almeno un documento di trasporto (DDT) o fattura di accompagnamento;
 - o in caso di Piani di Sviluppo Aziendale che prevedano investimenti strutturali (con esclusione della manutenzione ordinaria) su beni immobili, presentazione dell'eventuale titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa edilizia vigente e dell'eventuale dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune competente.

La domanda di pagamento della prima rata del premio deve essere presentata successivamente alla notifica del provvedimento di concessione e comunque entro tre (3) mesi dalla notifica di detto provvedimento di concessione (termine di inizio dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale).

La domanda di pagamento della seconda rata (saldo), deve essere presentata entro e non oltre il termine dei 12 (dodici) mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di concessione dopo il raggiungimento dell'ultima condizione utile, alla quale è subordinato il pagamento del saldo.

Il pagamento del saldo è sempre subordinato alla completa realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) ed alla verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario a seguito della concessione del premio, come dettagliati nel presente bando pubblico ed ulteriormente specificati nel formale provvedimento di concessione degli aiuti.

Per completamento del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) deve intendersi la conclusione delle attività previste dallo stesso, cioè la realizzazione degli investimenti ivi previsti, siano sia essi attinenti a lavori, servizi o forniture.

Entro lo stesso termine, il beneficiario deve aver provveduto a tutti gli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio della nuova attività imprenditoriale extra-agricola, nel rispetto della specifica normativa di riferimento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti per la corresponsione del pagamento del saldo finale, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, almeno, la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva delle attività e degli investimenti realizzati nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), con indicazione degli adempimenti e dei relativi estremi identificativi della documentazione prodotta per il regolare avvio delle attività;
- alla relazione va allegata adeguata documentazione fotografica e ogni altra documentazione ritenuta utile per la dimostrazione della effettiva realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Detta relazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed inoltre deve essere controfirmata dal beneficiario.

ARTICOLO 16 **Cause di forza maggiore**

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 (2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016, per quanto di pertinenza.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, di cui sopra, trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e nella richiesta di erogazione delle rate;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dal GAL.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC, dal beneficiario o dal suo rappresentante legale al GAL entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probatoria dell'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

ARTICOLO 17 **Recesso o Rinuncia dagli impegni**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni previsti dalla presente sottomisura per la quale è stata presentata una richiesta di sostegno.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario o suo delegato al GAL tramite PEC.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda di sostegno è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui il GAL abbia comunicato, tramite PEC, al beneficiario o suo delegato la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all'articolo precedente).

ARTICOLO 18

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dal GAL relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di legge, appresso indicate in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 19

Sanzioni amministrative e penali

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa

amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL In Teverina verranno pubblicati sul sito internet www.galinteverina.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti al PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 21

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando Pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del Gal In Teverina ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.


Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della Operazione e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.

Si richiamano in particolare:

1. il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e ss. mm. ii., come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, per quanto di pertinenza;
2. il documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G04375 del 29/04/2016;
3. Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G01732 del 13/02/2018 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA - CUA 90093430560";
4. la Determinazione della Direzione AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA della Regione Lazio n. G07457 del 08/06/2018 ad oggetto "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Bagnoregio, 10/04/2021

<p>Il Presidente Angelo Serafinelli</p> 	<p>Il Direttore Tecnico Carlo Rocchi</p> 
<p>Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.</p>	

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa vigente applicabile.

Forniamo qui di seguito l' informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti al GAL "In Teverina" tramite il SIAN per la presentazione di domande di sostegno.

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza e nel rispetto del principio di minimizzazione.

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è GAL "In Teverina", sito in Largo Donatori del Sangue n. 12 - 01022 Bagnoregio (VT) – contattabile all'indirizzo e-mail dt@galinteverina.it, PEC galinteverina@legalmail.it.

2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, e-mail, codice IBAN, patrimoniali e reddituali), nell'ambito delle procedure del Piano di Sviluppo Locale possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 (origine razziale o etnica, dati relativi alla salute) e 10 (relativi a condanne penali e reati) del Regolamento, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSL del GAL In Teverina, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

3) BASE GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (Lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL In Teverina ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

4) LIMITI DEL TRATTAMENTO DATI EFFETTUATO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento).

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o altrimenti previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi debitamente nominati come Responsabili del trattamento e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle procedure di attuazione del presente bando/avviso.

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

6) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento europeo UE 679/2016.

I dati sono raccolti tramite sistema SIAN. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria e artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici del Gruppo di Azione Locale In Teverina o Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server della Regione Lazio, del Gruppo di Azione Locale In Teverina e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

7) COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è consentito solo a soggetti nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR ed ai quali sono imposti opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

L'accesso è strettamente personale, avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione individuali e per le specifiche finalità.

Il GAL "In Teverina" limita la diffusione dei dati garantendo ove possibile l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione.

I dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

In alcuni casi, nel rispetto della normativa vigente, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche sono pubblicati sul sito internet del GAL "In Teverina", su organi ufficiali della Regione (siti internet, BURL ecc.) e secondo il criterio di minimizzazione.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualunque momento possono essere esercitati i seguenti diritti:

- a) **di accesso**, ossia di ottenere la nostra conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
- b) **di rettifica e cancellazione**, ossia di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti o la cancellazione dei dati per motivi legittimi;
- c) **alla limitazione del trattamento**, ossia a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
- d) **alla portabilità dei dati**, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, nonché di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento;
- e) **di opposizione**, ossia di opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;

- f) **alla revoca del consenso**, nel caso in cui il nostro trattamento abbia base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- g) **di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati** competente in caso di trattamento illecito dei dati.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento contattabile in Largo Donatori del Sangue n. 12 - 01022 Bagnoregio (VT) – contattabile all'indirizzo e-mail dt@galinteverina.it, PEC galinteverina@legalmail.it.

9) CONSENSO AL TRATTAMENTO E MANCATO CONFERIMENTO DEL CONSENSO

Il consenso al trattamento è fornito attraverso il portale SIAN.

Il mancato consenso impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.